

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE

Il Giudice Designato dott.ssa Silvia Orlando ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n.
promosso da:

, in persona del socio accomandatario con sede in
ivi elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avv.
che la rappresenta e difende per procura in atti;

RICORRENTE

contro

, in persona del procuratore speciale
, con sede in elettivamente domiciliata in presso lo
studio dell'Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Scopsi per procura in atti;

RESISTENTE

IL CASO.it
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 14.3.2014 la ha
esposto di avere stipulato in data 22.9.2008 con il già
un contratto IRS -Interest Rate Swap- a tasso fisso della durata di 15 anni, con decorrenza dal
30.9.2008 al 30.6.2023, quale asserita copertura del rialzo dei tassi di interesse in funzione dei
mutui fondiari concessi in pari dalla alla ricorrente dal , e di avere dovuto
corrispondere sinora circa € 150.000 di flussi di pagamenti, oltre ad una commissione occulta di
oltre € 17.000. Ritenendo che tale contratto sia nullo, annullabile, inefficace o che comunque
sussistano gravi inadempimenti contrattuali del con ogni relativo obbligo
restitutorio delle somme pagate e risarcitorio, ha affermato di avere urgente necessità di
interrompere i flussi di pagamento incidenti per circa € 27.000-32.000 annui e ha chiesto in via
cautelare di sospendere l'efficacia del contratto IRS ordinando al di sospendere
ogni addebito o pagamento di flussi differenziali tra le parti ed in ogni caso nei confronti della
ricorrente.

Il Giudice non ha accolto l'istanza di provvedere *inaudita altera parte* e ha fissato udienza di
comparizione delle parti.



costituendosi, ha contestato la fondatezza della pretesa della ricorrente sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, ritenendo il contratto stipulato tra le parti valido, efficace e regolarmente adempiuto dalla resistente, sia sotto il profilo del *periculum in mora*.

Il ricorso è infondato e viene rigettato.

La pronuncia di provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. richiede la sussistenza non solo del requisito del *fumus boni iuris*, ma anche del requisito del *periculum in mora*, ovvero la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile del diritto azionato nel tempo occorrente per la definizione del giudizio ordinario.

Nel caso in esame non si ravvisa un pregiudizio imminente e irreparabile al quale il preteso diritto della ricorrente sarebbe sottoposto.

Il “Contratto Swap denominato Tasso Fisso” (doc. 1 di parte ricorrente) di cui la lamenta la nullità, l’annullabilità, l’inefficacia o il grave inadempimento della controparte fin dall’origine, è stato stipulato in data 22.9.2008.

La ricorrente ha pertanto atteso oltre 5 anni per proporre l’azione cautelare ed il lasso di tempo trascorso avrebbe certamente consentito di far valere il suo diritto in un ordinario giudizio di merito; il decorso di tale ampio lasso di tempo è sintomo di una tolleranza non compatibile con la asserita urgenza.

Il pregiudizio allegato dalla a fondamento della domanda cautelare -ovvero l’obbligazione di pagamento di circa € 27.000-30.000 all’anno per addebiti derivanti dai flussi differenziali periodici- è meramente economico e riparabile mediante recupero delle somme dalla parte resistente in caso di esito del giudizio di merito favorevole alla ricorrente.

Né la ha fornito elementi per ritenere che l’obbligazione di pagamento di tali somme potrebbe determinare un pericolo imminente per la sopravvivenza o il normale svolgimento dell’attività della società; la ricorrente afferma che negli esercizi 2011 e 2012 i risultati fiscali di bilancio sono stati positivi, rispettivamente per € 16.709,06 nel 2011 e per € 16.990,93 nel 2012, perché i flussi di pagamento derivanti dal contratto IRS non sono stati computati in quanto ritenuti costi fiscalmente ininfluenti, mentre nel 2013 il bilancio provvisorio reca una perdita di € - 14.891,99 computando le competenze derivati corrisposte per € 31.419,97; peraltro si rileva da un lato che questo non indica un peggioramento della situazione economica della società, rimasta invariata, dall’altro che dalle dichiarazioni dei redditi della prodotte dalla resistente (doc.11) emerge che la società realizza ricavi di circa € 100.000 all’anno e che è titolare di un patrimonio immobiliare per un valore di circa € 1.500.000; pertanto gli oneri di € 27.000-30.000 all’anno non appaiono di importo tale da comprometterne la solidità patrimoniale e finanziaria;



dall'estratto conto della Centrale Rischi non emergono particolari criticità, essendo evidenziato esclusivamente l'importo del finanziamento ancora da rimborsare alla resistente, e la situazione non risulta variata rispetto agli anni scorsi.

Essendo carente il requisito del *periculum in mora*, non viene verificata la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*.

Il ricorso viene conseguentemente respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il Giudice,

visto l'art. 700 c.p.c.,

rigetta il ricorso proposto dalla ricorrente;

condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che liquida in € 2.000 per compensi oltre CPA ed IVA se dovuta.

Torino, 18.4.2014.

IL GIUDICE

dott.ssa Silvia Orlando

IL CASO.it

